



Roma, 15 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 42

Oggetto: Riforma fiscale - D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024 - Semplificazione degli adempimenti tributari –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 7-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 7 – 2024

Oggetto: Riforma fiscale - D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024 - Semplificazione degli adempimenti tributari –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 1 del'8 gennaio 2024, recante "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari".

Si riportano, di seguito, le novità più importanti.

L'art. 1 – *Semplificazioni della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati* – prevede che, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e di pensione le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate, alle quali i contribuenti possono accedere direttamente in un'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi che il contribuente potrà presentare direttamente in via telematica.

L'art. 2 – *Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA* - prevede che, a decorrere dal 2024, la dichiarazione dei redditi semplificata delle persone fisiche può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e di pensione. I soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati potranno adempiere gli obblighi di dichiarazione fruendo dei soggetti che prestano assistenza fiscale, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Se dalla dichiarazione emerge un debito, il versamento deve essere effettuato tempestivamente.

Con l'art. 3 viene **eliminato l'obbligo del rilascio** della certificazione unica da parte dei soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfettario o che sfruttano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.

L'art. 4 prevede una particolare procedura per risolvere il problema a seguito della revoca, da parte del contribuente, dell'incarico ad un professionista di depositario delle scritture contabili senza avvisare l'Agenzia delle Entrate o diventa irreperibile o moroso. Il depositario potrà avvisare, via pec o raccomandata, il contribuente che intende cessare dall'incarico e poi, entro 60 giorni, invierà tale comunicazione all'Agenzia.

E' prevista – art. 5 – la riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

L'art. 7 prevede che per il 2024 i programmi informatici per la compilazione e l'invio degli indici sintetici di affidabilità fiscale sono resi disponibili entro aprile, mentre dal 2025 saranno disponibili entro il 15 marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

Con l'art. 8 – *Scadenza dei versamenti relativi alle imposte* – è previsto che le somme dovute a titolo di saldo o d'acconto delle imposte e contributi dai soggetti titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'IVA, possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. La disposizione si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Tutti i contribuenti, sia titolari di partita IVA che non, che effettuano i versamenti rateali delle imposte, dovranno effettuare i medesimi versamenti entro il giorno 16 di ciascun mese.

L'art. 9 statuisce in ordine *all'ampliamento della soglia dei versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo*. Con riferimento alle liquidazioni periodiche IVA - dal 2024 - i versamenti sono accorpati fino a 100,00 euro. Al di sotto di tale cifra i versamenti in caso di liquidazione mensile o trimestrale possono essere eseguiti nel periodo successivo ma in ogni caso entro il 16 dicembre.

Dal 1° gennaio 2024, se l'ammontare delle ritenute di lavoro autonomo non supera l'importo di 10,000 euro, è possibile accorpate il versamento a quello del mese successivo – al massimo entro il 16 dicembre dello stesso anno - mentre il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre va effettuato comunque entro il giorno 16 del mese successivo.

L'art. 10 stabilisce che nei mesi di agosto e dicembre, fatti salvi i casi di urgenza e indifferibilità, è sospeso da parte dell'Agenzia delle Entrate l'invio delle comunicazioni relative a controlli automatizzati, ai controlli formali e alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettate a tassazione separata e delle lettere di compliance. Restano gli altri adempimenti e i versamenti in scadenza in agosto fatta eccezione per il periodo di sospensione dal 1° al 20 agosto.

Con l'art. 11 si è proceduto alla *Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali.*

A far tempo dal **2 maggio 2024**, è anticipata dal 30 novembre al **30 settembre** il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP.

Per i soggetti all'imposta sul reddito società – IRES – il termine stesso è anticipato dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta **all'ultimo giorno del nono mese**. Pertanto, i soggetti con Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 dovranno presentare le dichiarazioni IRES e IRAP relative allo stesso periodo entro il 30 settembre 2024 anziché entro il 30 novembre.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP **relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.** *Trattasi di una norma di salvaguardia per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per le quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi IRES/IRAP scade dopo il 2 maggio 2024. Ad esempio, nel caso di ASD/SSD con Bilancio chiuso al 30 giugno 2023 per il quale il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 31 maggio 2024 – undicesimo mese dalla chiusura del Bilancio - resta ferma, limitatamente al medesimo periodo d'imposta, tale data.*

Sempre con l'art. 11, è stato previsto che le persone fisiche presentano la dichiarazione all'ufficio postale tra il 1° aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 1° aprile ed il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Infine, i **sostituti d'imposta** dovranno produrre in via telematica la dichiarazione relativa all'anno precedente **tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno.**

L'art. 12 prevede che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

L'art. 13 – *Esclusione dalla decadenza del beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione* - stabilisce che la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici – tax credit – nelle dichiarazioni annuali, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio.

Con l'art. 14 è *innalzata la soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità* per la compensazione di crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP.

L'art. 16 prevede *semplificazioni della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta*, con la riduzione dei dati chiesti ai contribuenti. In via sperimentale, i sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque, potranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle ritenute operate e gli eventuali importi a credito utilizzando i servizi telematici di presentazione del Mod. F 24. Contestualmente all'invio dei dati, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto autorizza l'Agenzia all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN intrattenuto presso una banca, Poste Italiane ecc. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025.

Con l'art. 17 è previsto che per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme effettuati con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente può disporre in via preventiva l'addebito di somme per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia.

Il successivo art. 18 *prevede che si possono pagare le imposte, contributi e altre somme utilizzando la piattaforma istituzionale PagoPa.*

Per effetto dell'art. 19 – *Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA* - l'Agenzia delle Entrate rende disponibile, a decorrere dal 2024, telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la **dichiarazione precompilata** relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e di pensione compresi i titolari di partita IVA e, quindi, compresi i redditi di lavoro autonomo e d'impresa.

L'art. 21 prevede un modello unico con cui i contribuenti potranno delegare gli intermediari per l'accesso ai servizi dell'Agenzia delle Entrate. La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca.

L'art. 22 prevede il rafforzamento dei servizi digitali quali la registrazione delle scritture private, la richiesta di certificati rilasciati dalla stessa Agenzia, lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento, calcolo e versamenti degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia.

Lo stesso rafforzamento è previsto dall'art. 23 per quanto concerne i contenuti del cassetto fiscale in cui saranno inseriti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle Entrate, compresi quelli riguardanti i ruoli della riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia.

Infine, con l'art. 25, al fine di semplificare gli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, gli adempimenti relativi saranno effettuati con modalità telematiche dall'Agenzia delle Entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione.

Per effetto dell'art. 27, il Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioè dal 13 gennaio 2024.